# Nelle valutazioni antiabuso l'Agenzia sceglie le operazioni societarie tassate

**Riorganizzazioni**

Nel confronto tra opzioni quelle neutrali spesso risultano perdenti

**Alessandro Germani**

Semaforo rosso ad una riorganizzazione composita (conferimento più scissione neutrali) se l'alternativa è un conferimento di minoranza che in assenza dei requisiti è tassato. È questa la sintesi della risposta dell'agenzia delle Entrate n. 497 di ieri.

Alfa holding è detenuta da due rami familiari, con i figli al 48% e i genitori al 2 per cento. La holding controlla direttamente l'operativa Beta, ed entrambe possiedono altre partecipazioni minoritarie. Un ramo possiede poi anche Delta (figlio al 90% e genitore al 10%).

La prima soluzione consiste nei seguenti step:

1. donazione del 2% di Alfa holding dai genitori ai rispettivi figli e donazione ulteriore del 10% di Delta dal genitore al figlio;
2. conferimento di un figlio del suo 50% in una newco unipersonale e dell'altro figlio in Delta (sempre unipersonale), sfruttando la neutralità indotta ex articolo 177 c. 2-bis del Tuir.

L'alternativa sarebbe una scissione totale non proporzionale asimmetrica di Alfa a favore di una newco e di Delta, detenute dai figli (senza genitori). Le partecipazioni in Beta e Gamma verrebbero conferite in neutralità (articolo 175 del Tuir) ad una nuova holding (detenuta al 50% dalle società dei figli).

L'Agenzia osserva che le donazioni integrerebbero il requisito della unipersonalità della holding conferitaria necessario alla neutralità indotta. Tuttavia, posto che Alfa è una holding, va applicata la demoltiplicazione a tutte le partecipazioni detenute da Alfa stessa e da Beta, per verificare che si superi la soglia di qualificazione. Poiché ciò non è integrato per tutte le partecipazioni, non si applica il realizzo controllato del comma 2-bis.

Venendo ai profili abusivi, per le Entrate la soluzione alternativa (neutrale) va messa a confronto con la costituzione di due holding familiari, che non beneficiano della neutralità né del comma 2 dell'articolo 177, non integrando il controllo, né del comma 2-bis, difettando l'unipersonalità della società conferitaria. La riorganizzazione mira quindi ad un indebito vantaggio fiscale, è priva di sostanza economica e comporta un numero superfluo di operazioni. La finalità sarebbe solo il risparmio d'imposta indebito. La risposta è sulla falsariga della recente n. 493 (si veda Il Sole 24 Ore del 21 luglio) ma poiché la relazione illustrativa del decreto sull'abuso ha chiarito che il contribuente è libero di scegliere la strada fiscalmente più conveniente, questo dietrofront dell'Agenzia desta perplessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA